

STATUTO
dell'Associazione "HOKUZENKO"

PARTE GENERALE

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto delle vigenti leggi, l'Associazione denominata: **"HOKUZENKO"**. Tale associazione rappresenta la definizione giuridica dell'associazione di tipo religioso di fatto esistente in forma di accordo orale dal 1989 con il nome di "Zenshinkai Torino".

Art. 2 SEDE E DURATA

L'associazione ha Sede Legale in Torino via Perosa, 23.

Il futuro trasferimento della sede legale, deliberata ai sensi dell'art. 16, non comporta modifica statutaria, ma solamente una comunicazione agli organi amministrativi all'uopo preposti.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 SCOPI

L'associazione HOKUZENKO non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica, il suo scopo è la diffusione e pratica del Buddismo CHAN (Zen) della scuola di LINCI (Rinzai) a livello nazionale e internazionale per mezzo dell'insegnamento del Ministro del Culto, d'ora in poi detto Direttore Spirituale, NANMON, al secolo Mario Fatibene, nato a Orsara di Puglia (Fg) il 7/3/1950 e residente in Pecetto Torinese (To), strada Eremo 6, della tradizione giapponese del Maestro YAMADA MUMON e del Maestro ENGAKU TAINO di Scaramuccia (Orvieto). La pratica e la diffusione del Buddismo vengono perseguite per mezzo di:

- a) Seminari di meditazione; sessioni intensive di meditazione (*sesshin*); cerimonie.
- b) Conferenze; incontri ed eventi; corsi di studio del Dharma ecc.
- c) Formazione di Maestri del Dharma.
- d) Realizzazione di progetti sociali e formativi.
- e) Corsi per l'insegnamento e l'abilitazione all'insegnamento - integrati dalla pratica di meditazione buddista - delle Arti fisiche orientali (marziali, yoga) e dell'arte e cultura sino-giapponese legate alla tradizione Chan-Zen.

- f) Pubblicazione di testi e periodici, realizzazione e utilizzo di qualunque mezzo di comunicazione multimediale.
- g) Collaborazione e instaurazione di rapporti di studio e ricerca con Associazioni, Enti pubblici e privati, scuole, singoli individui, italiani ed esteri, che perseguano scopi analoghi o complementari.
- h) Ogni altra attività e iniziativa ritenuta utile alla diffusione:
 - dei Tre Gioielli: BUDDHA-DHARMA-SANGHA;
 - dei Cinque Precetti: NON UCCIDERE - NON RUBARE - NON MENTIRE - NON INDULGERE ALLA SENSUALITA' - NON OFFUSCARE LA MENTE PER MEZZO DI DROGHE
 - dei Quattro Voti del Bodhisattva: SALVARE TUTTI GLI ESSERI - ESTIRPARE TUTTE LE BRAME - COMPRENDERE TUTTE LE LEGGI - REALIZZARE L'ILLUMINAZIONE.
 - e degli Otto Voti Sociali: PER L'ACCETTAZIONE; PER LA SOLIDARIETÀ; PER LA SINCERITÀ; PER L'UGUAGLIANZA; PER LA PARITÀ TRA I SESSI;. PER LA LIBERTÀ; PER LA BENEVOLENZA; PER IL RISPETTO DI OGNI ESISTENZA

ASPETTI GIURIDICO-ECONOMICI

Art. 4

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote sociali che saranno determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,
- liberalità e sovvenzioni di enti pubblici e privati nonché di persone fisiche e da eventuali donazioni, contributi degli associati, lasciti in denaro o in natura, erogazioni liberali provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà sociale,
- redditi patrimoniali ed eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- depositi bancari, titoli, partecipazioni ed altri,

- ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività sociale, comprese quelle derivanti da manifestazioni ed attività strumentali di cui all'Art. 3, sempre prodotte nel perseguimento delle attività religiose, culturali e filantropiche dell'Associazione.

Art. 5

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge oppure, su decisione del Consiglio Direttivo, siano effettuate a favore di altre associazioni/enti/privati che operino nell'ambito del buddismo o della diffusione della cultura e della salute.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I bilanci consuntivo e preventivo sono annualmente predisposti dal Consiglio Direttivo su proposta del tesoriere e sottoposti all'assemblea ordinaria entro il primo quadrimestre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 7

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

I SOCI

Art. 8

I soci si distinguono in: **ordinari** e **onorari**.

Possono essere **soci ordinari** di ZKT tutte le persone fisiche che, presa conoscenza di questo Statuto, concordino con i suoi scopi e il suo contenuto, presentino domanda di ammissione che venga accettata e versino la quota associativa.

I soci ordinari vengono ammessi su domanda diretta al Consiglio Direttivo e accettata dal Direttore Spirituale. L'iscrizione è valida fino alla fine dell'anno in corso, indipendentemente dalla data di versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 9 SOCI ONORARI

I soci onorari, di durata annuale, vengono indicati dal Consiglio Direttivo, in accordo col Direttore Spirituale. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e hanno diritto di voto singolo nelle assemblee.

Art. 10 DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio comporta la possibilità di partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall'Associazione per il perseguimento degli scopi elencati all'Art. 3.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 11 DOVERI DEI SOCI

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi di HOKUZENKO, al rispetto delle norme interne di ordine spirituale e dell'eventuale Regolamento dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere in armonia con i precetti e i voti sociali di cui all'Art. 3.

Art. 12 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

La qualità di associato cessa per decadenza, per la perdita dei requisiti per i quali è avvenuta l'ammissione, per esclusione proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dal Direttore Spirituale, per accertati motivi di incompatibilità e per morosità.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 13

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) dei soci;
- Il Consiglio Direttivo, al cui interno sono nominati il Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- Due Revisori dei Conti
- Il Direttore Spirituale.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 14 L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione ed è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota societaria e dai soci onorari. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso scritto inviato mediante e-mail o fax o lettera o affissione in bacheca, con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, da inviare almeno dieci giorni prima del giorno fissato. L'assemblea ordinaria viene convocata entro il primo quadrimestre dell'anno successivo all'attività di riferimento. L'Assemblea straordinaria può essere richiesta e deve essere convocata ogni qualvolta il Direttore Spirituale, il presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo, o un quarto degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno almeno due ore dopo la prima convocazione, con quale che sia il numero di questi.

Il Direttore Spirituale partecipa all'assemblea tanto ordinaria che straordinaria con diritto di voto. L'assemblea è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vice-presidente, in assenza di entrambi da persona nominata dall'assemblea stessa che provvederà anche alla nomina del segretario e, in caso di votazioni in forma scritta, di uno o più scrutatori.

Il diritto di voto viene esercitato in assemblea personalmente dal socio e può essere esercitato dal medesimo a mezzo di delega scritta ad altro socio. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare al massimo due deleghe in sostituzione di due soci.

Ogni delibera sarà valida con la maggioranza dei presenti o rappresentati per delega all'Assemblea ordinaria e straordinaria e salvo quanto previsto da disposizioni di legge in materia. Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e/o le loro qualità o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un segretario dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e, se nominati, dagli scrutatori.

Art. 16 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria degli associati

- nomina il Consiglio Direttivo e i due revisori dei conti.
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva annualmente l'importo della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione proposto dal Consiglio Direttivo;
- esprime proposte sulle attività da svolgere;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale trasferimento della sede legale.

Art. 17 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci, composto da cinque membri, che durano in carica tre anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le figure del Presidente, del Segretario e del Tesoriere che verranno eletti tra i Consiglieri e nell'ambito del Consiglio stesso.

Il Presidente nomina Vicepresidente uno dei membri del Consiglio.

Un Consigliere, qualunque sia la carica esercitata, può presentare dimissioni scritte.

Il Consiglio, nel caso di dimissioni o di qualsiasi altro motivo per cui manchi di un membro, potrà cooptare il socio che nella precedente elezione assembleare aveva avuto il numero di voti maggiore tra i soci non eletti. La nomina sarà oggetto di voto nella successiva assemblea ordinaria.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e, con la partecipazione del Direttore Spirituale, a titolo esemplificativo:

- delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione ed i modi di attuazione,
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea,
- esprime parere su ogni atto di carattere patrimoniale che ecceda l'ordinaria amministrazione,
- esprime parere circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, come da Artt. 8 – 11.
- nomina annualmente i soci onorari;
- delibera eventuali Regolamenti interni dell'Associazione, la loro modifica, revoca e abrogazione;
- delibera in merito all'eventuale partecipazione in Enti e Associazioni le cui attività e finalità risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle dell'Associazione.

Art. 19 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione ed in caso di urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo per la ratifica.

Il Presidente nomina Vicepresidente uno dei membri del Consiglio.

Art. 20 IL SEGRETARIO

Oltre a far parte del Consiglio Direttivo è responsabile delle comunicazioni associative e dei rapporti con terzi; della conservazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; inoltre cura la redazione e l'aggiornamento del registro Soci nel rispetto delle vigenti leggi sulla *privacy*.

Art. 21 IL TESORIERE

Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti; prepara il rendiconto preventivo e consuntivo; redige la relazione sullo stesso da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 22. REVISORI DEI CONTI

L'assemblea nomina due revisori dei conti, scelti tra gli associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I primi revisori sono eletti dal Consiglio Direttivo. I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprimono il loro parere in tema di presentazione all'Assemblea del Bilancio consuntivo, non anche del Bilancio preventivo, nel rispetto delle date di approvazione.

Art. 23 IL DIRETTORE SPIRITUALE

Il Direttore Spirituale di HOKUZENKO è NANMON, al secolo Mario Fatibene, già citato all'Art. 3. Il Direttore Spirituale designa e nomina il suo successore; in caso di assenza designa il suo vicario. Al Direttore Spirituale spettano l'insegnamento e la trasmissione della Tradizione Buddista CHAN (Zen) della scuola LINCI (Rinzai). Il Direttore Spirituale ordina i Maestri del Dharma e i monaci, secondo la tradizione della Scuola di Scaramuccia.

Il Direttore Spirituale partecipa alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e decide il programma spirituale, didattico-filosofico dell'Associazione e sui suoi insegnamenti ed insegnanti; dirime eventuali controversie tra gli organi e membri dell'associazione. L'Associazione potrà rimborsare al Direttore Spirituale il costo di viaggi, trasferte e altre spese inerenti l'insegnamento e le attività istituzionali.

Art. 24

Possono essere costituite sedi secondarie o sezioni mediante delibera assembleare su proposta congiunta del Consiglio Direttivo e del Direttore Spirituale.

Art. 25 MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto è modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto di voto, su proposta del Consiglio Direttivo, il quale deve avere preventivamente approvato la proposta di modifica con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Un'iniziativa di modifica che dovesse essere respinta dal Consiglio Direttivo, non può essere reiterata fintanto che vige in carica il medesimo Consiglio a cui è stata presentata.

Art. 26 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento o di estinzione dell'associazione l'Assemblea Straordinaria devolgerà il patrimonio di HOKUZENKO ad enti o associazioni che perseguono analoghe finalità di pratica e diffusione del buddismo. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

In originale firmato dai 14 soci fondatori

Atto di Costituzione dell'associazione firmato in data 17 dicembre 2012

*Registrato presso l'Agenzia delle entrate di Torino, ufficio terr.
di Torino n° 4 in data 8 gennaio 2013 n° 81 serie 3*